

SENT. N. 50/25 PUBBL. IL 16/10/25
REP. N. 64/2025 DEL 20/10/25
LIV. CONTROLLATA N. 19/25



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Guido Campli	Presidente,
dott.	Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore,
dott.	Francesco Turco	Giudice,

ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 77 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 2 ottobre 2025;
letto il ricorso depositato in data 8 agosto 2025 da **Massimiliano Abbattista** (C.F. BBTMSM74L08A662R), nato a Bari l'8 luglio 1974, e **Marilena Cozzella** (C.F. CZZMLN76P61A893T), nata a Bitonto (BA) il 21 settembre 1976, rappresentati e difesi dall'avv. Giampiero Seccia, in virtù di delega posta in calce al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorso è stato proposto dai debitori e che, quindi, non appare necessaria la loro audizione;
sentito il Giudice Relatore;

Osserva

Premesso che:

con ricorso depositato in data 8 agosto 2025 Massimiliano Abbattista e Marilena Cozzella hanno avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e

s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della Crisi;
- che i ricorrenti sono debitori e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;

considerato che: ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice (i coniugi, entrambi lavoratori dipendenti - il sig. Abbattista con reddito mensile netto di circa € 1.400,00 e la sig.ra Cozzella con reddito mensile netto di circa € 1.700,00 - convivono con la figlia minorenni e con il padre del debitore, invalido e bisognoso di assistenza) deve essere stabilito in € 1.500,00;

considerato che nulla deve essere altresì disposto sull'autoveicolo, non potendo esso essere sottratto alla liquidazione;

p.q.m.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Massimiliano Abbattista** (C.F. BBTMSM74L08A662R), nato a Bari l'8 luglio 1974, e **Marilena Cozzella** (C.F. CZZMLN76P61A893T), nata a Bitonto (BA) il 21 settembre 1976;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, dott. Alessandro Ferrara, con studio in Pescara alla Piazza Ettore Troilo n. 18, CAP 65127, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti al n. 274 sez. A, salvo eventuali cause di incompatibilità;

ORDINA

ai debitori di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;

ORDINA

ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo

che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

FISSA

ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 1.500,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dai debitori;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e al Liquidatore nominato.

Chieti, 14 ottobre 2025

Il Presidente

(dr. Guido Campli)

Il Giudice est.

(dr. Alessandro Chiauzzi)